

## R E G O L A M E N T O

### PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI

Legge Regionale 30 aprile 1991, n.10 - Articolo 13

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 09/07/1992  
con deliberazione n.78, pubblicata all'albo pretorio il giorno  
festivo 19/07/1992 a norma dell'art.197 dell'O.EE.LL. e  
riscontrata positivamente dalla C.P.C. di Enna nella seduta  
del \_\_\_\_\_ decisione n. \_\_\_\_\_

E' entrato in vigore il giorno successivo alla scadenza della  
pubblicazione e cioè il \_\_\_\_\_ a norma del secondo comma dell'art.197  
del Vigente O.EE.LL.

Barrafranca li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.Salvatore Licata)

Art. 1  
(Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 198 del vigente Ordinamento Enti Locali ed in esecuzione e per la corretta applicazione dell'art.13 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n.10, ha per oggetto la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e le attribuzioni di vantaggi economici di qualsiasi genere, disciplinandone procedure, criteri e modalità.

Art.2  
(Tipi di intervento)

Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazioni in denaro o in assunzioni di oneri finanziari per prestazioni finalizzate nell'ambito dei seguenti servizi: assistenza, sport, turismo, tempo libero, pubblica istruzione, socio-culturali e socio-sanitari.

Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente regolamento gli interventi e le concessioni specificamente disciplinati da leggi di settore.

Art.3  
(Prestazioni finalizzate)

L'attribuzione di vantaggi economici a favore di persone e di enti pubblici o privati, quando lo rendano opportuno ragioni di ordine pratico, efficacia e tempestività dell'intervento o motivi di rappresentanza, può essere fatta mediante assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni o servizi. In questi casi l'Amministrazione sosterrà direttamente, come previsto dalle disposizioni e procedure vigenti, le spese necessarie per garantire le prestazioni finalizzate al raggiungimento dei fini predeterminati da questo Ente.

Quanto sopra dovrà risultare anche negli atti istruttori e nei relativi provvedimenti.

Art.4  
(Erogazioni in denaro)

Di norma la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc., si effettuerà erogando una certa somma in denaro per uno scopo particolare.

L'entità dell'erogazione sarà commisurata allo scopo dell'intervento, alle disponibilità finanziarie e alle condizioni del soggetto beneficiario da dimostrare con dichiarazione sul reddito familiare.

Se necessario potrà essere formulata una graduatoria in base a criteri di valutazione predeterminati in relazione alla natura della concessione o del servizio.

Art.5  
(Istanze)

L'istanza per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole, indirizzata al capo dell'Amministrazione o all'Assessore competente, può essere prodotta in carta semplice e preferibilmente, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione (allegato A e B).

L'istanza dovrà contenere l'esatta indicazione del richiedente e del beneficiario, di chi potrà riscuotere e quietanzare e, se avanzata da un ente, dal rappresentante legale e inoltre il tipo di intervento richiesto e il motivo e, tutte le notizie e le informazioni utili per una oggettiva valutazione da parte degli organi competenti. All'istanza dovrà essere allegata l'eventuale documentazione richiesta in relazione all'oggetto ed in base alle modalità di cui ai titoli seguenti.

Art.6  
(Procedure)

Le istanze per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole sono sottoposte all'esame del servizio competente e al suo parere, che formulerà sulla scorta delle modalità e dei criteri stabiliti con il presente regolamento e degli altri che eventualmente saranno predeterminati dall'amministrazione.

Il responsabile del servizio attesterà l'osservanza delle modalità e dei criteri predeterminati.

La pratica così istruita sarà sottoposta alla Giunta Municipale che provvederà in merito, dando atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate e motivando l'eventuale decisione difforme.

Art.7  
(Supplemento di istruttoria)

Il responsabile del servizio o la Giunta Municipale, qualora le indicazioni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, possono fare un supplemento di istruttoria, richiedendo altre notizie o documenti al fine di avere ulteriori elementi di giudizio.

In questo caso gli eventuali termini per i relativi provvedimenti ricominceranno a decorrere dalla registrazione al protocollo della risposta degli interessati.

Art.8  
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative al supplemento di istruttoria e alle decisioni della Giunta Municipale, dovranno essere effettuate con apposita nota formale. Le richieste relative al supplemento di istruttoria dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla ricezione, mentre le decisioni della Giunta dovranno essere comunicate entro dieci giorni dalla data del provvedimento.

Art.9  
(Risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie da destinare agli intenti di cui all'articolo 1 saranno quantificate nel bilancio di previsione o negli appositi programmi di spesa e, se necessario, variate con la stessa procedura.

Tutti gli atti patrimoniali favorevoli dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune esplicitati nella relazione previsionale e programmatica. Il ragioniere attesterà, prima dell'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta Municipale, la regolarità contabile e la necessaria disponibilità.

Art.10  
(Pubblicità)

Ferma restando la pubblicazione delle deliberazioni relative alla programmazione finanziaria e di concessione o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere previsti dal presente regolamento, ogni due mesi, il responsabile del servizio appronterà un elenco delle concessioni e delle attribuzioni deliberate nel periodo precedente. Detto elenco, che sarà pubblicato all'albo pretorio, a cura dell'ufficio segreteria, per quindici giorni, dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo di intervento, al suo ammontare e alla causale.

TITOLO II  
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art.11  
(Sovvenzioni)

L'amministrazione potrà concedere finanziamenti a enti pubblici o privati e ad organizzazioni che abbiano finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, impiego del tempo libero, a società sportive, a scuole ed istituti di istruzione e cultura, per assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività quando abbia finalità o interesse pubblico che sia coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune.

Art.12  
(Contributi)

Agli stessi soggetti di cui all'articolo precedente e per le stesse finalità possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità di interesse pubblico, che però siano coerenti con l'attività, i compiti e le finalità dell'amministrazione.

Art.13  
(Istanze)

Le istanze per ottenere i benefici previsti dai due articoli precedenti, oltre a contenere le indicazioni di cui all'art.5, dovranno essere accompagnate dall'atto costitutivo o dallo statuto o da altra idonea documentazione da cui si possa ricavare lo scopo e le finalità dell'ente, società ecc. Le istanze per ottenere le sovvenzioni dovranno essere accompagnate anche dall'ultimo bilancio consuntivo o da analogo documento contabile da cui si possano ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente. Le istanze per ottenere contributi dovranno essere accompagnate anche da un piano finanziario dell'attività, iniziativa, ecc. per cui si chiede il contributo.

#### Art.14 (Ammontare)

L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell'ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune, alla compatibilità dell'attività, iniziativa ecc. con l'attività, le finalità e i compiti del Comune.

Il funzionario responsabile del servizio evidenzierà nell'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale nel relativo provvedimento ne motiverà la quantificazione.

Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si prevedono più interventi nell'ambito dello stesso servizio o in caso di limitate disponibilità finanziarie, l'ammontare sarà determinato in rapporto alla dotazione di bilancio e al numero degli interventi.

Inoltre gli importi dovranno essere determinati con riferimento ai seguenti parametri:

A) ATTIVITA' SPORTIVE: ambito territoriale, importanza e numero delle manifestazioni o attività-numero degli atleti partecipanti o in carico e dei cittadini interessati-costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività [verranno esclusi dai contributi le società con più di quattro tesserati non residenti]

B) ATTIVITA' SOCIO CULTURALI: ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni o attività-numero dei partecipanti e delle persone interessate-costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività;

C) ATTIVITA' TURISTICHE: -Ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni o attività-numero delle persone interessate o raggiunte dal messaggio pubblicitario-costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività.

#### Art.15 (Rendiconto)

A cura del legale rappresentante del beneficiario dovrà essere presentato un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in trenta giorni dalla conclusione delle attività, manifestazioni

ecc., in caso di contributi, mentre il rendiconto delle sovvenzioni dovrà essere presentato entro la fine dell'esercizio finanziario.

Nessuna sovvenzione o contributo può essere concesso a chi non ha provveduto a rendicontare le somme ottenute nello esercizio finanziario pregresso.

#### Art.6

##### (Borse di studio)

Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura possono essere annualmente istituite delle borse di studio a favore delle scuole di ogni ordine e grado.

Le borse verranno attribuite agli studenti meritevoli residenti a Barrafranca che abbiano ottenuto la promozione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

Il numero delle borse e il loro importo per ogni scuola e istituto è stabilito dal Consiglio Comunale con apposito bando da pubblicare all'albo e comunicare alle varie scuole. Le attribuzioni verranno disposte dalla Giunta Municipale, su segnalazione del Capo d'Istituto, agli studenti che abbiano ottenuto la più alta votazione.

In caso di parità, la borsa verrà assegnata allo studente più bisognoso, previo accertamento delle condizioni familiari degli interessati, da effettuare tramite dichiarazione dei redditi della famiglia presentata nell'anno che precede quello dell'assegnazione.

### TITOLO III

#### ASSISTENZA ECONOMICA

#### Art.17

##### Assistenza

Gli interventi di assistenza saranno esplicati in favore di persone o di nuclei familiari residenti che versano per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.

Le prestazioni possono concretarsi in erogazioni in denaro o prestazioni finalizzate e devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare. L'assistenza si articola in:

- a)- assistenza continuativa con l'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a dodici mesi;
- b)- assistenza temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a mesi tre;
- c) assistenza straordinaria con l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

#### Art.18

##### (Istanze)

Le domande per ottenere l'assistenza devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione. Esse devono contenere le notizie richieste ed integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare, sugli eventuali obbligati agli alimenti di cui al titolo XIII del codice civile e sull'importo di eventuale importo pensionistico diretto o

indiretto o di altri assegni o indennità.  
All'istanza deve essere allegata la eventuale denuncia dei redditi presentata nell'anno precedente quello della richiesta ovvero in quello immediatamente precedente, relativa ai redditi dell'intero nucleo familiare.  
Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare quanto esposto nei superiori commi anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 20 e 26, quarto comma della legge 4 gennaio 1968, n.15 ove non sia stata presentata denuncia dei redditi. Nessuna assistenza straordinaria può essere concessa ai soggetti i cui nuclei familiari posseggono redditi superiori o pari alla fascia esente, tranne che per particolari situazioni collegate con uno stato di grave malattia personale o di un familiare.

#### Art.19 (Organizzazione)

Il servizio, nelle fasi di istruzione, accertamento, valutazione e proposta, sarà svolto dall'ufficio di servizio sociale, che si avvarrà della collaborazione del servizio di assistenza sociale, se esistente e dei vigili urbani.  
Il responsabile del servizio quantificherà le somme da erogare o l'individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'Amministrazione e delle disponibilità finanziarie.  
Per i casi urgenti e comprovati il responsabile del servizio può proporre l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di £.1.000.000 e il Sindaco dispone il pagamento sui fondi del servizio di economato, ferma restando la liquidazione da parte della Giunta Municipale.

#### Art.20 (Vigilanza)

L'ufficio di servizio sociale e/o i vigili urbani vigilano sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici e, nel caso di assistenza continuativa, ne riferiscono trimestralmente alla Giunta Municipale.  
L'ufficio accerterà se vi siano congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli articoli 443 e seguenti del codice civile. In caso di indigenza anche degli obbligati, il Comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari; in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi assistiti.  
Qualora la Giunta nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti dal parere o dalla proposta dell'ufficio dovrà motivare i relativi atti deliberativi. Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio presenterà una relazione sulla conduzione del servizio, sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.

#### Art 21 (Limitazioni)

COMUNE DI BARRAFRANCA====PROVINCIA DI ENNA

L'assistenza economica continuata o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare, tranne in caso di esplicita richiesta vagliata favorevolmente dal responsabile del servizio e approvata dalla Giunta Municipale.

L'importo mensile dell'assistenza continuativa o temporanea non può superare la somma massima di £.200.000 oltre a £.50.000 mensili per componente.

L'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetitività e siano di particolare gravità.

L'importo dell'assistenza straordinaria non può superare la somma di £.1.000.000.

Per importi superiori deciderà il Consiglio Comunale.

Art.22  
(Graduatoria)

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, per la presenza di più istanze e di limitata disponibilità finanziaria, questa è predisposta dall'ufficio di servizio sociale ed approvata dalla Giunta Municipale.

La graduatoria è predisposta tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:

- a)-reddito non superiore alla fascia esente.....punti 10
- b)-reddito superiore alla fascia esente a detrarre  
per ogni milione:meno.....punti 2
- c)-coniuge convivente, disoccupato senza reddito...punti 2
- d)-figlio convivente, disoccupato e senza reddito...punti 1
- e)-genitore, fratello, sorella convivente, disoccupato  
e senza reddito.....punti 1
- f)-grave malattia invalidante propria o di un  
familiare convivente e a carico non indennizzata  
da alcun ente.....punti 5

Art.23  
(Rinvio)

Per quanto non previsto in questo titolo si fa rinvio al regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con il D.P. del 9/4/87, n.57 e dal decreto dell'Assessore Regionale Enti Locali n.76 dell'11/3/87.

TITOLO IV  
(Disposizioni finali)

Art.24  
(Pubblicità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 30/4/1991, n.10, l'Amministrazione procederà alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari mediante:

- a)-la pubblicazione, in permanenza all'albo pretorio del presente regolamento, di cui sarà data copia ad ogni ufficio competente;
- b)-la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio di tutti gli atti che, ad integrazione o modifica di quelli di cui al presente regolamento, predeterminano altri criteri o modalità;

c)-1a pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio delle relazioni finali previste dagli articoli 10 e 20, del presente regolamento.

Art.25  
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di legge, quelle del vigente ordinamento EE.LL.

Art.26  
(Esclusioni)

Il presente regolamento non si applica alle concessioni patrimoniali erogate per conto di altri enti, anche soppressi, qualora siano disciplinati in maniera autonoma.

Art.27  
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art.197 del vigente ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della C.P.C., all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.